

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 44



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

66° anno

14 febbraio 2023

Sommario

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento delegato (UE) 2023/330 della Commissione, del 22 novembre 2022, che modifica e rettifica il regolamento delegato (UE) 2022/126 che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA)** 1

REGOLAMENTI INTERNI E DI PROCEDURA

- ★ **Modifiche del regolamento di procedura del Tribunale** 8

Rettifiche

- ★ **Rettifica del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 (GU L 435 del 6.12.2021)** 15

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/330 DELLA COMMISSIONE

del 22 novembre 2022

che modifica e rettifica il regolamento delegato (UE) 2022/126 che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 45, lettere da a) a e),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce requisiti aggiuntivi relativi alla progettazione degli interventi da specificare nei piani strategici della PAC degli Stati membri. Alcune di questi requisiti devono essere chiariti e rettificati al fine di offrire agli Stati membri e ai beneficiari certezza giuridica per quanto riguarda la progettazione e l'attuazione dei rispettivi piani strategici della PAC e tipi di intervento.
- (2) A norma dell'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2022/126, nel determinare le spese da coprire gli Stati membri devono tenere conto dei costi aggiuntivi sostenuti e del mancato guadagno derivante dagli interventi attuati in relazione agli obiettivi agro-climatico-ambientali. Considerando che in caso di investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali è coperto il costo totale della spesa e che quindi non esistono costi differenziali, nel determinare la spesa da coprire derivante dagli interventi attuati in relazione agli obiettivi agro-climatico-ambientali non va tenuto conto di tali investimenti.

⁽¹⁾ GU L 435 del 6.12.2021, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione, del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) (GU L 20 del 31.1.2022, pag. 52).

- (3) L'articolo 14 del regolamento delegato (UE) 2022/126 elenca gli obiettivi degli interventi di promozione, comunicazione e commercializzazione, tra cui la sensibilizzazione dei consumatori sui marchi di fabbrica o di commercio delle organizzazioni di produttori, delle associazioni di organizzazioni di produttori, delle organizzazioni transnazionali di produttori o delle associazioni transnazionali di organizzazioni di produttori. Tali interventi dovrebbero essere estesi alle filiali di tali organizzazioni, come previsto dal precedente regime a norma del regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione ⁽⁷⁾.
- (4) È inoltre opportuno aggiungere un nuovo obiettivo all'elenco che figura all'articolo 14 del regolamento delegato (UE) 2022/126, al fine di includere gli obiettivi specifici e settoriali di cui, rispettivamente, all'articolo 6, paragrafo 1, lettera i), e all'articolo 46, lettera i), del regolamento (UE) 2021/2115.
- (5) È inoltre opportuno chiarire in un paragrafo distinto dell'articolo 14 del regolamento delegato (UE) 2022/126 che l'obbligo di esporre l'emblema dell'Unione e la dicitura relativa al finanziamento si applica alla promozione generica e alla promozione dei regimi di qualità. È pertanto necessario sostituire integralmente il testo dell'articolo 14.
- (6) Per quanto riguarda l'intervento di «raccolta verde» di cui all'articolo 17 del regolamento delegato (UE) 2022/126, contrariamente a quanto previsto al paragrafo 8, lettera b), di tale articolo, gli Stati membri devono garantire che i prodotti raccolti siano denaturati al fine di evitare che rientrino nella filiera commerciale. Tale disposizione dovrebbe quindi essere rettificata di conseguenza.
- (7) Al fine di garantire una gestione sicura e sana dei fondi dell'Unione è opportuno prevedere che il pagamento del sostegno si basi sui costi effettivi ragionevoli sostenuti dal beneficiario. L'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2022/126 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.
- (8) Considerando che alcuni interventi possono contribuire al raggiungimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali o in materia di ricerca, sviluppo e metodi di produzione sostenibili, ma anche di altri obiettivi, occorre chiarire in che modo gli Stati membri debbano considerare tali interventi come esclusivamente connessi a detti obiettivi e debbano calcolare che tali interventi contribuiscono al 15 % e al 2 % della spesa connessa agli obiettivi agro-climatico-ambientali o agli obiettivi di ricerca, sviluppo e metodi di produzione sostenibili. Per semplificare, le spese connesse agli interventi che contribuiscono in modo significativo e diretto agli obiettivi agro-climatico-ambientali dovrebbero essere considerate spese che contribuiscono esclusivamente a tali obiettivi. L'articolo 22, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2022/126 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.
- (9) Al fine di chiarire in che modo gli Stati membri debbano calcolare il contributo degli interventi agli obiettivi di cui all'articolo 46, lettere da a) a k), e all'articolo 57, lettere da a) a k), del regolamento (UE) 2021/2115, è opportuno stabilire norme specifiche in relazione al periodo da prendere in considerazione. È pertanto opportuno aggiungere un nuovo paragrafo all'articolo 22 del regolamento delegato (UE) 2022/126.
- (10) Per quanto riguarda le spese versate per i costi amministrativi e di personale, l'articolo 23, paragrafo 1, quinto comma, del regolamento delegato (UE) 2022/126 prevede erroneamente un limite del 50 % del costo complessivo per le azioni e attività di commercializzazione. Tale disposizione dovrebbe quindi essere rettificata di conseguenza.

⁽⁷⁾ Regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione, del 13 marzo 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati, integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le sanzioni da applicare in tali settori e modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione (GU L 138 del 25.5.2017, pag. 4).

- (11) L'articolo 26, paragrafo 1, e l'articolo 27, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento delegato (UE) 2022/126 contengono norme sul livello massimo dell'aiuto finanziario dell'Unione per i ritiri dal mercato, in particolare per quanto riguarda i ritiri dal mercato ai fini della distribuzione gratuita degli ortofrutticoli trasformati elencati nell'allegato V di detto regolamento delegato prodotti a partire da prodotti ritirati. Alla luce delle preoccupazioni espresse dagli Stati membri in merito all'attuazione di tali norme, è opportuno chiarire le disposizioni. Al fine di evitare ogni sovracompensazione, il sostegno finanziario dovrebbe basarsi, tra l'altro, sul prezzo medio di mercato nella fase di «uscita dall'organizzazione di produttori» dei prodotti in questione allo stato fresco e non a livello di trasformazione. Inoltre il pagamento in natura per la distribuzione gratuita dei prodotti ritirati sottoposti a trasformazione dovrebbe coprire unicamente le spese di trasformazione. In questa fase le spese di trasporto dovrebbero essere escluse dal calcolo del livello dell'aiuto finanziario dell'Unione per i ritiri dal mercato.
- (12) L'articolo 31 del regolamento delegato (UE) 2022/126 stabilisce norme per il calcolo del valore della produzione commercializzata per quanto riguarda i settori di cui all'articolo 42, lettere a), e) ed f), del regolamento (UE) 2021/2115. Tuttavia l'obbligo di cui all'articolo 31, paragrafo 2, primo comma, del regolamento delegato (UE) 2022/126 che impone agli Stati membri di indicare nei rispettivi piani strategici della PAC la modalità di calcolo del valore della produzione commercializzata per ciascun settore non dovrebbe applicarsi al settore degli ortofrutticoli. L'articolo 31, paragrafo 7, del regolamento delegato (UE) 2022/126 dovrebbe inoltre prevedere la possibilità di calcolare il valore della produzione commercializzata nel caso in cui una filiale appartenga a più di una organizzazione.
- (13) Al fine di evitare distorsioni della concorrenza nel mercato interno tra i soci di organizzazioni transnazionali di produttori o di associazioni transnazionali di organizzazioni di produttori, è opportuno che a tutti i soci di tali organizzazioni si applichino condizioni e norme identiche, indipendentemente dalla loro ubicazione geografica. È pertanto opportuno prevedere l'applicazione delle condizioni e delle norme stabilite dallo Stato membro in cui è situata la sede dell'organizzazione. È auspicabile quindi introdurre una nuova disposizione nel regolamento delegato (UE) 2022/126.
- (14) Gli importi fissati per i costi di condizionamento degli ortofrutticoli ritirati dal mercato ai fini della distribuzione gratuita non dovrebbero essere considerati somme forfettarie, ma piuttosto massimali. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'articolo 33 del regolamento delegato (UE) 2022/126.
- (15) Al fine di consentire alle scuole pubbliche di vitivinicoltura che sono anche viticoltori di beneficiare degli interventi nel settore vitivinicolo, è opportuno modificare di conseguenza l'articolo 40, paragrafo 3.
- (16) L'allegato II del regolamento delegato (UE) 2022/126 elenca i tipi di spesa non ammissibili per gli interventi settoriali di cui all'articolo 42 del regolamento (UE) 2021/2115. Al fine di circoscrivere l'ambito di applicazione di tale allegato è opportuno chiarire le condizioni relative alla non ammissibilità di determinati tipi di spesa. È pertanto opportuno modificare l'allegato II.
- (17) Poiché stabilisce norme su interventi settoriali, il presente regolamento dovrebbe applicarsi dal 1° gennaio 2023, al fine di garantire parità di condizioni e certezza del diritto per gli Stati membri e i beneficiari interessati da tali interventi.
- (18) È pertanto opportuno modificare e rettificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2022/126,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento delegato (UE) 2022/126

Il regolamento delegato (UE) 2022/126 è così modificato:

- 1) all'articolo 12, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Nel determinare le spese da coprire, fatta eccezione per gli investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali, gli Stati membri tengono conto dei costi aggiuntivi sostenuti e del mancato guadagno derivante dagli interventi connessi agli obiettivi agro-climatico-ambientali, nonché dei target finali prefissati.»

2) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

«Articolo 14

Promozione, comunicazione e commercializzazione

1. Quando includono nei rispettivi piani strategici della PAC interventi di promozione, comunicazione e commercializzazione nel settore degli ortofrutticoli, nel settore vitivinicolo, nel settore del luppolo, nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola o in altri settori di cui all'articolo 42, lettera f), del regolamento (UE) 2021/2115, gli Stati membri prevedono nei suddetti piani che gli interventi in oggetto perseguano uno degli obiettivi seguenti:

- a) migliorare il grado di conoscenza dei meriti dei prodotti agricoli dell'Unione e degli elevati standard qualitativi applicabili ai relativi metodi di produzione nell'Unione;
- b) aumentare la competitività e il consumo dei prodotti agricoli dell'Unione e di determinati prodotti trasformati nell'Unione ed elevarne il profilo all'interno e all'esterno dell'Unione per i settori diversi da quello vitivinicolo;
- c) sensibilizzare il pubblico sui regimi di qualità dell'Unione all'interno e all'esterno dell'Unione;
- d) aumentare la quota di mercato dei prodotti agricoli dell'Unione e di determinati prodotti trasformati nell'Unione, concentrandosi in particolare sui mercati di paesi terzi che presentano il maggior potenziale di crescita;
- e) contribuire, se del caso, al ritorno a condizioni normali nel mercato dell'Unione in caso di gravi turbative, perdita di fiducia dei consumatori o altri problemi specifici;
- f) sensibilizzare il pubblico sulla produzione sostenibile;
- g) sensibilizzare i consumatori sui marchi di fabbrica o di commercio delle organizzazioni di produttori, delle associazioni di organizzazioni di produttori, delle organizzazioni transnazionali di produttori o delle associazioni transnazionali di organizzazioni di produttori e delle loro filiali ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 7, del presente regolamento nel settore degli ortofrutticoli;
- h) diversificare, aprire e consolidare i mercati dei vini dell'Unione nei paesi terzi e sensibilizzare il pubblico sulle qualità intrinseche dei vini dell'Unione su tali mercati. Un riferimento all'origine e ai marchi dei vini può essere utilizzato solo se integra la promozione, la comunicazione e la commercializzazione dei vini dell'Unione nei paesi terzi;
- i) informare i consumatori sul consumo responsabile di vino;
- j) aumentare il consumo di ortofrutticoli freschi o trasformati sensibilizzando i consumatori sull'importanza di un'alimentazione sana, sulle caratteristiche nutrizionali del prodotto, sulla sua qualità elevata e sulla sua sicurezza.

2. Gli Stati membri assicurano che il materiale per la promozione generica e la promozione di marchi di qualità rechi l'emblema dell'Unione, corredato dalla dicitura relativa al finanziamento: "Finanziato dall'Unione europea". L'emblema dell'Unione e la dicitura relativa al finanziamento sono esposti in conformità delle caratteristiche tecniche stabilite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione (*).

(* Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione, del 28 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione, di comunicazione e di visibilità per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati (GU L 223 del 29.7.2014, pag. 7).»;

3) all'articolo 21, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Nei settori di cui all'articolo 42 del regolamento (UE) 2021/2115 gli Stati membri prevedono pagamenti di sostegno sulla base dei costi effettivi ragionevoli sostenuti dal beneficiario, giustificati da documenti (ad esempio fatture) presentati dal beneficiario per l'attuazione di un intervento specificato nei rispettivi piani strategici della PAC.»;

4) l'articolo 22 è così modificato:

a) al paragrafo 4 è aggiunto il comma seguente:

«Le spese connesse agli interventi di cui agli articoli 11 e 12 del presente regolamento che perseguono obiettivi agro-climatico-ambientali, ma non solo, sono considerate spese connesse esclusivamente a tali obiettivi purché tali interventi contribuiscano in modo diretto e significativo al loro conseguimento. L'intera spesa è imputata al 15 % e al 2 % della spesa nell'ambito dei programmi operativi di cui rispettivamente all'articolo 50, paragrafo 7, lettera a), e all'articolo 50, paragrafo 7, lettera c), del regolamento (UE) 2021/2115 e al 5 % della spesa nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 60, paragrafo 4, di detto regolamento.»;

b) è aggiunto il seguente paragrafo 5:

«5. Le spese connesse agli interventi di cui al titolo III, capo III, del regolamento (UE) 2021/2115 che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi stabiliti all'articolo 46, lettere da a) a k), o all'articolo 57, lettere da a) a k), di detto regolamento, sono calcolate tenendo conto dell'intera durata dei programmi operativi nel caso dei tipi di intervento di cui all'articolo 42, lettere a), d), e) ed f), di detto regolamento oppure di ciascun esercizio finanziario nel caso dei tipi di intervento di cui all'articolo 42, lettera c), del medesimo regolamento.»;

5) all'articolo 26, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Per il tipo di intervento "ritiro dal mercato ai fini della distribuzione gratuita o per altre destinazioni" di cui all'articolo 47, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) 2021/2115, in relazione agli ortofrutticoli elencati nell'allegato V del presente regolamento, le spese di condizionamento dei prodotti ritirati ai fini della distribuzione gratuita di cui all'articolo 33 del presente regolamento, sommate all'importo del sostegno per i ritiri dal mercato, non superano l'80 % del prezzo medio di mercato nella fase di "uscita dall'organizzazione di produttori" del prodotto in oggetto allo stato fresco per i tre anni precedenti.»;

6) all'articolo 27, paragrafo 2, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Gli Stati membri possono autorizzare il pagamento in natura da parte dei beneficiari della distribuzione gratuita ai trasformatori di prodotti ritirati dal mercato e sottoposti a trasformazione se questo copre unicamente le spese di trasformazione e se lo Stato membro in cui ha luogo il pagamento ha adottato disposizioni per garantire che i prodotti trasformati siano destinati al consumo da parte dei destinatari finali di cui al primo comma del presente paragrafo. Si applica il limite stabilito all'articolo 26, paragrafo 1.»;

7) l'articolo 31 è così modificato:

a) al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il valore della produzione commercializzata è calcolato allo stato fresco o al primo stato di trasformazione a cui il prodotto è normalmente commercializzato, alla rinfusa laddove i prodotti possono essere commercializzati alla rinfusa, e non comprende il costo di ulteriore trasformazione o ulteriore condizionamento o il valore dei prodotti finali trasformati. Per i settori di cui all'articolo 42, lettere e) ed f), del regolamento (UE) 2021/2115 gli Stati membri indicano nei rispettivi piani strategici della PAC la modalità di calcolo della produzione commercializzata per ciascun settore.»;

b) al paragrafo 7, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) a una o più organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori, organizzazioni transnazionali di produttori, associazioni transnazionali di organizzazioni di produttori o gruppi di produttori; oppure»;

8) nel titolo III, capo II, è inserita la sezione seguente:

«Sezione 4

Tipi di intervento attuati da organizzazioni transnazionali di produttori e associazioni transnazionali di organizzazioni di produttori

Articolo 32 bis

Norme applicabili ai tipi di intervento attuati da organizzazioni transnazionali di produttori e associazioni transnazionali di organizzazioni di produttori

I tipi di intervento nell'ambito dei programmi operativi attuati da organizzazioni transnazionali di produttori e associazioni transnazionali di organizzazioni di produttori rispettano il piano strategico nazionale e le norme nazionali dello Stato membro in cui è situata la sede dell'organizzazione transnazionale di produttori o dell'associazione transnazionale di organizzazioni di produttori conformemente all'articolo 14 o all'articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione (*).

(*) Regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione, del 13 marzo 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati, integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le sanzioni da applicare in tali settori e modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione (GU L 138 del 25.5.2017, pag. 4).»

9) l'articolo 33 è sostituito dal seguente:

«Articolo 33

Costi di condizionamento per la distribuzione gratuita

I pagamenti all'organizzazione di produttori, all'associazione di organizzazioni di produttori, all'organizzazione transnazionale di produttori o all'associazione transnazionale di organizzazioni di produttori di spese connesse ai costi di condizionamento degli ortofrutticoli ritirati dal mercato ai fini della distribuzione gratuita nel quadro dei programmi operativi non superano l'ammontare stabilito nell'allegato VII.

Il primo comma non si applica agli ortofrutticoli ritirati dal mercato se la distribuzione gratuita avviene dopo la loro trasformazione.»

10) all'articolo 40, paragrafo 3, è aggiunta la lettera c) seguente:

«c) per interventi di cui all'articolo 58, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2115 attuati da scuole pubbliche di vitivinicoltura che sono anche viticoltori.»

11) nell'allegato II, la parte I è così modificata:

a) il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2. Rimborso dei prestiti contratti per un intervento la cui attuazione è iniziata prima dell'inizio del programma operativo.»

b) il punto 12 è sostituito dal seguente:

«12. Interventi di cui all'articolo 11 non realizzati nell'azienda né nei locali dell'organizzazione di produttori, dell'associazione di organizzazioni di produttori o dei loro soci produttori o di una filiale, o di un soggetto facente parte di una catena di filiali ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 7, oppure, previo consenso dello Stato membro, da una cooperativa aderente a un'organizzazione di produttori.»

*Articolo 2***Rettifiche del regolamento delegato (UE) 2022/126**

Il regolamento delegato (UE) 2022/126 è così rettificato:

1) all'articolo 17, paragrafo 8, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) i prodotti raccolti siano stati denaturati;»;

2) all'articolo 23, paragrafo 1, il quinto comma è sostituito dal seguente:

«Per gli interventi “promozione, comunicazione” e “azioni di comunicazione” di cui rispettivamente all'articolo 47, paragrafo 1, lettera f), e all'articolo 47, paragrafo 2, lettera l), del regolamento (UE) 2021/2115 e per le azioni intraprese dalle organizzazioni interprofessionali e la promozione e comunicazione realizzate nei paesi terzi di cui all'articolo 58, paragrafo 1, primo comma, lettere i), j) e k), di tale regolamento, le spese versate per i costi amministrativi e di personale direttamente sostenuti dai beneficiari non superano il 50 % del costo complessivo dell'intervento.».

*Articolo 3***Entrata in vigore e applicazione**

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 novembre 2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

REGOLAMENTI INTERNI E DI PROCEDURA

MODIFICHE DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA DEL TRIBUNALE

IL TRIBUNALE,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 254, quinto comma,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare, l'articolo 106 bis, paragrafo 1,

visto il protocollo n. 3 sullo Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, in particolare l'articolo 63,

considerando che occorre tener conto dell'esperienza acquisita nell'attuazione del regolamento di procedura per chiarire la portata di alcune sue disposizioni o, se del caso, per completarle o semplificarle, in particolare al fine di promuovere una gestione proattiva delle cause,

considerando inoltre che l'attuazione della riforma dell'architettura giudiziaria della Corte di giustizia dell'Unione europea derivante, da un lato, dal regolamento (UE, Euratom) 2015/2422 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica del protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea ⁽¹⁾, e, dall'altro, dal regolamento (UE, Euratom) 2016/1192 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, relativo al trasferimento al Tribunale della competenza a decidere, in primo grado, sulle controversie tra l'Unione europea e i suoi agenti ⁽²⁾, rende necessario adeguare le norme di procedura, in particolare per garantire che la specializzazione parziale delle sezioni decisa dal Tribunale non sia privata del suo effetto utile in occasione della ricomposizione triennale delle sezioni,

considerando per di più che è opportuno modificare il regolamento di procedura al fine di tenere conto delle evoluzioni della disciplina sulla protezione dei dati personali delle persone fisiche nell'Unione europea, in particolare per meglio evidenziare le modalità di protezione nei confronti del pubblico di tali dati contenuti nelle informazioni relative alle cause pendenti dinanzi al Tribunale, d'ufficio o su richiesta presentata da una parte in causa o da chiunque presenti un'istanza di intervento,

considerando che il meccanismo istituito durante il periodo di crisi sanitaria per consentire alle parti di discutere la causa mediante videoconferenza ha consentito di trarre insegnamenti che devono riflettersi in un regime giuridico previsto dal regolamento di procedura,

considerando, infine, che l'introduzione del meccanismo della causa pilota e l'organizzazione di un'udienza di discussione comune a più cause, individuati dal Tribunale come strumenti idonei a un trattamento più efficiente di talune cause, richiedono l'integrazione di basi giuridiche nel regolamento di procedura,

⁽¹⁾ GU L 341 del 24.12.2015, pag. 14.

⁽²⁾ GU L 200 del 26.7.2016, pag. 137.

con l'accordo della Corte di giustizia,

con l'approvazione del Consiglio, in data 18 novembre 2022,

ADOTTA LE SEGUENTI MODIFICHE DEL SUO REGOLAMENTO DI PROCEDURA:

Articolo 1

Il regolamento di procedura del Tribunale del 4 marzo 2015 ⁽¹⁾ è modificato come segue:

1) L'articolo 10, paragrafo 6, è modificato come segue:

«6. Per le cause non ancora attribuite a un collegio giudicante, il presidente del Tribunale può adottare le misure di organizzazione del procedimento previste dall'articolo 89 ed è competente ad adottare le decisioni contemplate agli articoli 66 e 66 bis.»

2) L'articolo 27 viene integrato con l'aggiunta di un paragrafo 6 così formulato:

«6. Salvo quanto disposto nel paragrafo 5, qualora una causa rientri in una materia specifica ai sensi dell'articolo 25 e la fase scritta del procedimento non sia stata chiusa al momento dell'adozione della decisione del Tribunale relativa all'assegnazione dei giudici alle sezioni, un nuovo giudice relatore è designato in seno a una sezione specializzata in tale materia se il giudice relatore originario è assegnato ad una sezione che non è specializzata in tale materia.»

3) L'articolo 28 è modificato come segue:

a) Il paragrafo 2 è modificato come segue:

«2. In qualsiasi momento del procedimento, d'ufficio o su richiesta di una parte principale, la sezione investita della causa, ~~il vicepresidente del Tribunale o il presidente del Tribunale~~ può proporre alla conferenza plenaria la rimessione prevista nel paragrafo 1.»

b) Il nuovo paragrafo 3 è formulato come segue:

«3. Il presidente del Tribunale o il vicepresidente del Tribunale possono proporre alla conferenza plenaria la rimessione di cui al paragrafo 1 fino alla chiusura della fase orale del procedimento o, in caso di applicazione dell'articolo 106, paragrafo 3, prima della decisione della sezione investita della causa di statuire senza fase orale del procedimento.»

c) I paragrafi 3, 4 e 5, attualmente in vigore, sono rinumerati e divengono, rispettivamente, i paragrafi 4, 5 e 6.

4) L'articolo 31, paragrafo 3, è modificato come segue:

«3. Dopo tale designazione, occorre sentire le osservazioni dell'avvocato generale prima che siano adottate le decisioni previste dagli articoli 16, 28, 45, 68, 70, 83, 87, 90, 92, 98, 103, 105, 106, 113, da 126 a 132, 144, 151, 165, 168; ~~e 169 e da 207 a 209.~~»

5) L'articolo 35, paragrafo 3, è modificato come segue:

«3. Il cancelliere custodisce i sigilli e ha la responsabilità degli archivi. Egli provvede, nel rispetto dei criteri stabiliti dal Tribunale, alle pubblicazioni ~~del Tribunale~~ di quest'ultimo, in particolare della Raccolta della giurisprudenza, e alla diffusione tramite Internet di documenti riguardanti il Tribunale.»

⁽¹⁾ GU L 105 del 23.4.2015, pag. 1, come modificato il 13 luglio 2016 (GU L 217 del 12.8.2016, pag. 71; GU L 217 del 12.8.2016, pag. 72; GU L 217 del 12.8.2016, pag. 73), l'11 luglio 2018 (GU L 240 del 25.9.2018, pag. 68) e il 31 luglio 2018 (GU L 240 del 25.9.2018, pag. 67).

6) L'articolo 45 è modificato come segue:

a) Il paragrafo 1 è modificato come segue:

«1. Nei ricorsi diretti ai sensi dell'articolo 1, la lingua processuale è scelta dal ricorrente, salve le disposizioni che seguono:

a) se il convenuto è uno Stato membro ~~o una persona fisica o giuridica appartenente a uno Stato membro~~, la lingua processuale è quella ufficiale di tale Stato; in caso di pluralità di lingue ufficiali il ricorrente ha facoltà di scegliere quella che preferisce;

b) nel caso di un ricorso presentato da un'istituzione in forza di una clausola compromissoria contenuta in un contratto di diritto pubblico o di diritto privato stipulato dall'Unione o per suo conto ai sensi dell'articolo 272 TFUE, la lingua processuale è quella in cui è stato stipulato il contratto; nel caso in cui tale contratto sia stato redatto in una pluralità di lingue, il ricorrente ha il diritto di scegliere quella che preferisce;

c) su richiesta congiunta delle parti principali, può essere autorizzato l'uso totale o parziale di un'altra delle lingue indicate nell'articolo 44;

d) su richiesta di una parte, sentite le altre parti, può essere autorizzato, in deroga a quanto disposto dalle ~~lettera~~ ~~b)~~ ~~da a) a c)~~, l'uso totale o parziale di un'altra delle lingue menzionate nell'articolo 44 come lingua processuale; tale richiesta non può essere presentata da una delle istituzioni.»

b) Il paragrafo 3 è modificato come segue:

«3. Salvo quanto disposto nel paragrafo 1, lettere ~~b)~~ ~~e c)~~; e d),

a) ~~in caso di impugnazione avverso le decisioni del Tribunale della funzione pubblica, ai sensi degli articoli 9 e 10 dell'allegato I allo statuto, la lingua processuale è quella della decisione del Tribunale della funzione pubblica impugnata;~~

b) nel caso di domande di rettifica, di domande dirette a porre rimedio a un'omessa statuizione, di opposizione a una sentenza pronunciata in contumacia, di opposizione di terzo nonché di domande di interpretazione e di revocazione o nel caso di contestazioni sulle spese ripetibili, la lingua processuale è quella della decisione alla quale dette domande o contestazioni fanno riferimento.»

c) Il testo della prima frase del paragrafo 4 è modificato come segue:

«4. Salvo quanto disposto nel paragrafo 1, lettere ~~b)~~ ~~e c)~~; e d), nei ricorsi diretti avverso le decisioni delle commissioni di ricorso dell'Ufficio, menzionato dall'articolo 1, vertenti sull'applicazione delle norme relative a un regime di proprietà intellettuale:»

7) L'articolo 46 è modificato come segue:

a) Il paragrafo 2 è modificato come segue:

«2. ~~Ogni atto prodotto o allegato che sia redatto in una lingua diversa da quella processuale è corredato di una traduzione nella lingua processuale. Quando i documenti allegati a un atto processuale non sono corredati di una traduzione nella lingua processuale, il cancelliere ne richiede la regolarizzazione alla parte interessata se il presidente decide, d'ufficio o su domanda di parte, che tale traduzione è necessaria per il corretto svolgimento del procedimento. In caso di mancata regolarizzazione, gli allegati di cui trattasi sono stralciati dal fascicolo di causa.»~~

b) Il paragrafo 3 è modificato come segue:

«3. ~~Tuttavia,~~ Quando trattasi di atti voluminosi, è ammessa la presentazione di traduzioni per estratto. Il presidente può ordinare in qualunque momento, d'ufficio o su istanza di parte, una traduzione più completa o integrale.»

c) Il paragrafo 5 è modificato come segue:

«5. Gli Stati parti contraenti dell'accordo SEE, diversi dagli Stati membri nonché l'Autorità di vigilanza AELS ~~possono essere~~ sono autorizzati a servirsi di una delle lingue menzionate nell'articolo 44, diversa dalla lingua processuale, quando intervengono in una causa pendente dinanzi al Tribunale. Questa disposizione si applica sia ai documenti scritti sia alle dichiarazioni orali. La traduzione nella lingua processuale è effettuata, in ciascun caso, a cura del cancelliere.»

8) L'articolo 47 è così modificato:

«1. Su richiesta di un giudice, dell'avvocato generale o di una parte, il cancelliere provvede alla traduzione nelle lingue di loro scelta indicate nell'articolo 44, di tutto quanto è stato detto o scritto nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale, nella lingua processuale e, se del caso, in un'altra lingua indicata all'articolo 44, degli atti processuali.»

2. Il cancelliere provvede affinché sia garantita l'interpretazione, nella lingua processuale e nelle altre lingue indicate all'articolo 44 utilizzate dalle parti presenti all'udienza o ritenute necessarie per il corretto svolgimento della stessa, delle dichiarazioni rese nel corso dell'udienza di discussione.»

9) L'articolo 51 è modificato come segue:

a) Il paragrafo 2 è modificato come segue:

«2. L'avvocato che assiste o rappresenta una parte deposita in cancelleria ~~un~~ il certificato da cui risulti che egli è abilitato a patrocinare dinanzi a un organo giurisdizionale di uno Stato membro o di un altro Stato aderente all'accordo SEE., a meno che un siffatto documento non sia già stato depositato ai fini dell'apertura di un conto di accesso a e-Curia.»

b) Il paragrafo 4 è modificato come segue:

«4. Se il documento previsto al paragrafo 2 e o quello previsto al paragrafo 3 non è ~~sono~~ depositato, il cancelliere assegna alla parte interessata un termine adeguato per produrlo. In difetto di detta produzione alla scadenza del termine impartito, il Tribunale decide se l'inosservanza di questa formalità in questione comporti l'irricevibilità del ricorso o della memoria per vizio di forma o se la stessa induca a ritenere che l'avvocato non rappresenti o non assista la parte interessata.»

10) Il testo dell'articolo 66, intitolato «Anonimato e omissione di determinati dati nei confronti del pubblico», è sostituito dal seguente:

«Articolo 66

Omissione dei dati personali delle persone fisiche nei confronti del pubblico

1. Nel corso del procedimento, il Tribunale può decidere di omettere, d'ufficio o su domanda di una parte presentata con separata istanza, i cognomi e i nomi delle persone fisiche, siano esse parti o terzi, e qualsiasi altro dato personale di tali persone fisiche, menzionati nei documenti e nelle informazioni relativi alla causa ai quali il pubblico ha accesso.

2. Il paragrafo 1 è applicabile a chiunque presenti un'istanza di intervento.»

11) Dopo l'articolo 66 è inserito un nuovo articolo 66 bis, intitolato «Omissione di dati diversi da quelli personali delle persone fisiche nei confronti del pubblico». Il testo è il seguente:

«Articolo 66 bis

Omissione di dati diversi dai dati personali delle persone fisiche nei confronti del pubblico

1. Nel corso del procedimento, il Tribunale può decidere di omettere, d'ufficio o su domanda motivata di una parte presentata con separata istanza, dati diversi da quelli personali delle persone fisiche, menzionati nei documenti e informazioni cui il pubblico ha accesso, se ragioni legittime giustificano che tali dati non siano pubblicamente divulgati.

2. Il paragrafo 1 è applicabile a chiunque presenti un'istanza di intervento.»

12) L'articolo 69, lettera c), è modificato come segue:

«c) su domanda di una parte principale con l'accordo espreso dell'altra parte principale;»

- 13) Un nuovo articolo 71 bis, intitolato «Cause pilota», è inserito dopo l'articolo 71. Il testo è il seguente:

«Articolo 71 bis

Cause pilota

1. Qualora più cause pendenti dinanzi al Tribunale sollevino la stessa questione di diritto e il Tribunale ritenga che sia nell'interesse della corretta amministrazione della giustizia evitare il trattamento parallelo di tali cause, il procedimento può essere sospeso ai sensi degli articoli 69, lettere c) o d), 70 e 71, in attesa della definizione della causa che, tra queste ultime, è la più idonea all'esame di tale questione, individuata come la causa pilota.

2. Prima di statuire in merito alla sospensione, il presidente invita le parti principali nelle cause in cui il procedimento può essere sospeso a presentare le loro osservazioni in merito a un'eventuale sospensione, ai sensi dell'articolo 70, paragrafo 1, indicando a tali parti la questione di diritto di cui trattasi e la causa che può essere individuata come causa pilota.

3. Il presidente della sezione alla quale è attribuita la causa pilota provvede a che tale causa sia giudicata in via prioritaria, ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 2.

4. All'atto della riassunzione del procedimento, le parti nelle cause sospese hanno la facoltà di presentare le loro osservazioni riguardo alla decisione emessa nella causa pilota e riguardo alle conseguenze di tale decisione sulla controversia.»

- 14) L'articolo 72 è modificato come segue:

- a) Il paragrafo 5 è soppresso;
- b) Il paragrafo 6 è rinumerato quale paragrafo 5.

- 15) L'articolo 78, paragrafo 4, è modificato come segue:

«4. Se il ricorrente è una persona giuridica di diritto privato, allega al ricorso una prova recente della sua esistenza giuridica (estratto del registro delle imprese, estratto del registro delle associazioni o qualsiasi altro documento ufficiale).»

- 16) L'articolo 79 è modificato come segue:

«Nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea è pubblicato un avviso indicante la data di deposito dell'atto introduttivo della causa, il nome delle parti principali, le conclusioni dell'atto introduttivo nonché i motivi e i principali argomenti dedotti, salvo applicazione degli articoli 66 e 66 bis».

- 17) L'articolo 82 è modificato come segue:

«Il Tribunale trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio o alla Commissione europea, quando non sono parti in causa, copia del ricorso e del controricorso, o, se del caso, dell'eccezione di incompetenza o di irricevibilità, esclusi i relativi allegati, affinché essi possano accertare se sia invocata l'inapplicabilità di un loro atto ai sensi dell'articolo 277 TFUE.»

- 18) Dopo l'articolo 106 viene inserito un nuovo articolo 106 bis, intitolato «Udienza di discussione comune». Il testo è il seguente:

«Articolo 106 bis

Udienza di discussione comune

Qualora lo consentano le somiglianze esistenti tra più cause, il Tribunale può decidere di organizzare un'udienza di discussione comune a tali cause.»

- 19) Dopo l'articolo 107 è inserito un nuovo articolo 107 bis, intitolato «Partecipazione a un'udienza mediante videoconferenza». Il testo è il seguente:

«Articolo 107 bis

Partecipazione a un'udienza mediante videoconferenza

1. Nel caso in cui ragioni sanitarie, motivi di sicurezza o altri seri motivi impediscano al rappresentante di una parte di partecipare fisicamente a un'udienza di discussione, tale rappresentante può essere autorizzato a partecipare a tale udienza mediante videoconferenza.

2. La domanda di partecipazione all'udienza mediante videoconferenza deve essere presentata con separata istanza, non appena si venga a conoscenza del motivo dell'impedimento, e deve indicare, in modo preciso, la natura di detto impedimento.

3. Il presidente statuisce tempestivamente in merito a tale domanda.

4. Il ricorso alla videoconferenza è escluso se il Tribunale decide che l'udienza si svolga a porte chiuse, ai sensi dell'articolo 109.

5. Le condizioni tecniche che devono essere soddisfatte per partecipare alle udienze mediante videoconferenza sono specificate nelle norme pratiche previste all'articolo 224.»

20) L'articolo 139 è modificato come segue:

«Il procedimento dinanzi al Tribunale è gratuito, con riserva delle disposizioni seguenti:

- a) se il Tribunale ha dovuto sostenere spese che sarebbe stato possibile evitare, segnatamente se il ricorso ha carattere manifestamente abusivo, esso può condannare al rimborso la parte che le ha provocate;
- b) se le spese di copie e traduzioni effettuate su richiesta di una parte sono considerate straordinarie dal cancelliere e il cancelliere consideri come straordinarie, quest'ultimo ne chiede il rimborso sono rimborsate dalla alla parte in base al tariffario della cancelleria previsto dall'articolo 37;
- c) in caso di reiterate violazioni delle prescrizioni del presente regolamento o delle norme pratiche di cui all'articolo 224 che rendano necessarie domande di regolarizzazione, il cancelliere chiede il rimborso delle spese legate al trattamento richiesto dal Tribunale sono rimborsate dalla parte interessata su domanda del cancelliere in base al tariffario della cancelleria previsto dall'articolo 37.»

21) L'articolo 144, paragrafo 6, è modificato come segue:

«6. In caso di rigetto dell'istanza di intervento, l'ordinanza prevista dal paragrafo 5 dev'essere motivata e statuire sulle spese relative all'istanza di intervento, ivi comprese le spese dell'istante, in applicazione degli articoli 134, e 135 e 138.»

22) L'articolo 148, paragrafo 9, è modificato come segue:

«9. Qualora il richiedente il gratuito patrocinio non sia rappresentato da un avvocato, le notifiche sono eseguite inviando mediante lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno, una copia autentica dell'atto da notificare, o mediante consegna di tale copia contro ricevuta. Le notifiche alle altre parti sono effettuate secondo le modalità previste dall'articolo 80, paragrafo 1.»

23) L'articolo 177 è modificato come segue:

a) Il paragrafo 4 è così modificato:

«4. Se il ricorrente è una persona giuridica di diritto privato, allega al ricorso una prova recente della sua esistenza giuridica (estratto del registro delle imprese, estratto del registro delle associazioni o qualsiasi altro documento ufficiale).»

b) Il paragrafo 6 è così modificato:

«6. Se il ricorso non è conforme al paragrafo 2, il cancelliere può impartire al ricorrente un termine adeguato per regolarizzarlo, se le circostanze lo giustificano. Se il ricorso non è conforme ai paragrafi da ~~2~~ 3 a 5, il cancelliere impartisce al ricorrente un termine adeguato per regolarizzare il ricorso. In difetto di detta regolarizzazione alla scadenza del termine impartito, il Tribunale decide se l'inosservanza della ~~tal~~ formalità comporti l'irricevibilità del ricorso per vizio di forma.»

24) L'articolo 178, paragrafo 3, è modificato come segue:

«3. La notifica del ricorso a una parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso è effettuata mediante e-Curia se essa è diventata parte nel procedimento dinanzi al Tribunale conformemente all'articolo 173, paragrafo 2. Se la parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso è un'istituzione che dispone di un profilo utente e-Curia, la notifica del ricorso è effettuata mediante e-Curia. In caso contrario, il ricorso è notificato inviando, mediante lettera raccomandata; con ricevuta di ritorno, una copia autentica del ricorso o mediante consegna di tale copia contro ricevuta al recapito indicato conformemente all'articolo 177, paragrafo 2, dalla parte interessata ai fini delle notifiche da effettuare durante il procedimento dinanzi alla commissione di ricorso o, se tale recapito non è stato comunicato, a quello indicato nella decisione impugnata della commissione di ricorso.»

25) Gli articoli da 192 a 214 sono abrogati.

26) La rubricazione del titolo sesto è modificata come segue:

«PROCEDIMENTI CHE FANNO SEGUITO A UN ANNULLAMENTO CON RINVIO A SEGUITO DI IMPUGNAZIONE»

27) Gli articoli da 220 a 223 sono abrogati.

Articolo 2

Le presenti modifiche del regolamento di procedura, facenti fede nelle lingue di cui all'articolo 44 di tale regolamento, sono pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ed entrano in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione.

Lussemburgo, 30 novembre 2022

Il cancelliere
E. COULON

Il presidente
M. VAN DER WOUDE

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 435 del 6 dicembre 2021)

Pagina 245, articolo 83, paragrafo 5, lettera a):

- anziché:*
- «a) “requisito”, ogni singolo requisito di gestione obbligatorio previsto dal diritto dell'Unione di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) 2021/2115 all'interno di un dato atto giuridico, sostanzialmente distinto da qualunque altro requisito prescritto dallo stesso atto giuridico;»,
- leggasi:*
- «a) “requisito”, ogni singolo criterio di gestione obbligatorio previsto dal diritto dell'Unione di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) 2021/2115 all'interno di un dato atto giuridico, sostanzialmente distinto da qualunque altro requisito prescritto dallo stesso atto giuridico;».
-

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



■ Ufficio delle pubblicazioni
dell'Unione europea
L-2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT